

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 10371 50.11.2020 del 15 giugno 2020 / Pos. n. 4

Oggetto: Conferimento di incarico di Capo di gabinetto vicario con contratto *part time*.

Assessore regionale per l'Economia
- Ufficio di diretta collaborazione
(rif. nota 25 maggio 2020, prot. 3214)

1. Con la nota in indirizzo, codesto Assessorato manifesta l'intendimento di conferire l'incarico di Capo di gabinetto vicario *“a soggetto esterno all'Amministrazione, attualmente direttore generale della SRR ATO 4 Agrigento Est, che ha manifestato la disponibilità ad assumere il predetto incarico in regime di part time mantenendo tale ultima carica”*.

Al riguardo fa riferimento al D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, avente ad oggetto *“Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8”*, il quale all'articolo 2 prevede che *“Gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano funzioni e compiti di supporto all'Organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e le strutture dell'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione*

delle politiche pubbliche, di competenza esclusiva, rispettivamente, del Presidente e degli Assessori regionali”.

Codesto Richiedente richiama, altresì, le conclusioni cui è pervenuto questo Ufficio nel parere n. 207.11.2002, avente ad oggetto “*Ufficio di diretta collaborazione di Assessore regionale – Incarico di collaborazione coordinata e continuativa a soggetto esterno – Compatibilità con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale*”.

Ciò premesso, si chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di “*conferire tale incarico part-time alla luce dell’ordinamento vigente, ciò ai fini anche della dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità*”.

2. Giova premettere che, come precisato da ultimo nella circolare della Segreteria Generale della Presidenza della Regione 30 dicembre 2019, n. 52066/V3, in materia di nomine e designazioni, è rimessa alla sfera di competenza delle Segreterie tecniche degli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali, designanti o proponenti, “*tutta l’attività istruttoria relativa all’individuazione dei soggetti da designare o nominare, in ciò comprendendo l’onere della verifica dei requisiti e dell’assenza di cause ostative, in capo al soggetto designato ...*”.

Tuttavia, nell’intento di assicurare un utile contributo, pur nel breve tempo a disposizione, si procederà a tracciare il quadro normativo rilevante e ad esporre alcune considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le valutazioni riservate a codesto Assessorato.

L’articolo 6, comma 1, del D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, recante il regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel disciplinare la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, dispone che “*Degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell’Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle*

rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001”¹.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 6 prevede, poi, che *“Per il personale di cui al precedente comma 1, assunto tramite contratto privatistico di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine dell'individuazione delle relative qualifiche, pur in considerazione del carattere fiduciario di tali incarichi, deve tenersi conto del possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alle corrispondenti qualifiche del personale regionale”*.

L'articolo 3, comma 4, del medesimo D.P.Reg. n. 29/2018 disciplina la nomina del Capo di gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento, il quale viene scelto *“su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni”* di cui all'articolo 6, comma 1.

Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi *“deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale”².*

Riguardo alla possibilità di costituire un rapporto di lavoro dirigenziale *part time*, e quindi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, nell'ordinamento della Regione Siciliana, occorre richiamare l'articolo 23, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a mente del quale *“È rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Esso non può essere costituito per profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominate o l'obbligo di resa del conto giudiziale”*.

¹ Articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: *“Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa...”*.

² Cfr. cit. D.P.Reg. n. 29/2018, art. 2, comma 4.

In sostanza, la suddetta disposizione della legge regionale n. 10/2000 ha demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, denegando al contempo la possibilità di costituire tale rapporto per *“profili lavorativi comportanti l’esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominative o l’obbligo di resa del conto giudiziale”*.

Non può trascurarsi al riguardo che, mentre nel contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, l’articolo 23, comma 4 prevede espressamente la possibilità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale, nessuna esplicita previsione in tal senso né alcuna disciplina del contratto di lavoro part time si rinviene nel vigente contratto collettivo regionale di lavoro per l’area della dirigenza.

D’altronde, oltre a tale argomento fondato sul dato testuale, susciterebbe non poche perplessità l’utilizzo di questa tipologia di rapporto di lavoro per i dirigenti regionali, alla luce della disposizione contrattuale di cui all’articolo 24 del predetto CCRL, rubricato *“Impegno di lavoro”*, atteso che la mancata previsione specifica di una durata della prestazione lavorativa appare inconciliabile con una riduzione o frazionamento della stessa.

Inoltre, ai fini dell’esame della questione prospettata, non sembra superfluo il richiamo all’articolo 21, comma 6, del medesimo CCRL, dal quale può desumersi che la stipula di un contratto individuale di lavoro dirigenziale nella Regione Siciliana presuppone il dovere di esclusività delle prestazioni lavorative rese all’Amministrazione regionale, tant’è che il dirigente, all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, è tenuto a dichiarare *“sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato ... e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/01”*.

Si ritiene, infine, dover precisare che le conclusioni interpretative cui è pervenuto lo Scrivente nel parere n. 207.11.2002 citato da codesto Assessorato attengono ad una fattispecie diversa da quella in esame, concernente la compatibilità tra un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ed un contratto di lavoro a tempo parziale

stipulato con un soggetto non appartenente all'area della dirigenza, peraltro in vigenza del precedente regolamento adottato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.

Qualora residuassero dubbi, codesto Assessorato potrà valutare l'opportunità di estendere la presente consultazione all'ARAN Sicilia, nella considerazione che la fattispecie attiene anche all'interpretazione di disposizioni del contratto collettivo regionale.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993